



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Via V. Veneto n°52 64027 e mail- segreteria@comune.santomero.te.it
Cod.Fisc. 82002660676 P.Iva 00523850675 Tel. 0861/88098- Fax 0861/88555

ORDINANZA SINDACALE N°16 DEL 02.05.2020

**OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e contrasto al diffondersi del Virus Covid-19.
REVOCA ORDINANZA N. 10 DEL 16.03.2020.**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; - il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 Marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo

di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma b) del detto D.P.C.M., che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

RICHIAMATA la propria precedente disposizione attuativa delle misure di contenimento del D.P.C.M. del 04 marzo 2020, di cui al prot. n. 6692 del 07 Marzo 2020 con la quale si disponeva tra le altre cose l'organizzazione di attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal D.P.C.M. anche di concerto con le associazioni locali del territorio;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 03 aprile;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19, efficacia fino al 25 Marzo 2020;

CONSIDERATO che in particolare il DPCM del 9 Marzo 2020 prevede espressamente: *“è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 7 del 10.03.2020, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

EVIDENZIATO che il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio: tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

EVIDENZIATO che:

l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID-19;

risulta dunque necessario continuare a mantenere iniziative atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, specificando il divieto di spostamenti all'interno del territorio comunale;

PRESO ATTO del numero di contagiati da COVID-19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo;

DATO ATTO che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario mantenere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n.9;

RICHIAMATE le proprie ordinanze di seguito riportate:

- Ordinanza Sindacale **R.G. n. 10 del 16.03.2020**, avente ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento e contrasto al diffondersi del Virus COVID-19. Chiusura al pubblico parchi e giardini comunali e cimiteri comunali";
- Ordinanza Sindacale **R.G. n. 13 del 04.04.2020**, avente ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento e contrasto al diffondersi del Virus COVID-19. Proroga Chiusura al pubblico parchi e giardini comunali e cimiteri comunali";
- Ordinanza Sindacale **R.G. n. 14 del 13.04.2020**, avente ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento e contrasto al diffondersi del Virus COVID-19. Ulteriore Proroga Chiusura al pubblico parchi e giardini comunali e cimiteri comunali";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n.108 del 27/04/2020);

CONSIDERATO che, nel Comune di Sant'Omero fino ad ora vi è stato un solo caso di residente o domiciliato risultato positivo al COVID-19;

RISCONTRATO quindi che dall'inizio dell'emergenza COVID-19, la popolazione ha avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza in ordine al puntuale rispetto delle misure igienico sanitarie dettate dai diversi D.P.C.M., dando prova pertanto che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del

contagio virale, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, sono modi di agire ormai generalizzati;

RITENUTO, quindi, che si possa consentire, ancorché in forma contingentata, l'accesso ai cimiteri comunali a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi di protezione individuale quali guanti e mascherine e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del virus "COVID-19".

VISTO l'art. 32 della Legge n.833 del 23 dicembre 1978;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, **la revoca dell'ordinanza n. 10 del 16.03.2020**, nel senso di consentire in forma contingentata, a far data **dal 4 maggio 2020**, l'accesso a parchi, giardini, aree verdi non recintate e cimiteri comunali, per quest'ultimi tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica negli orari già stabiliti.

L'accesso sarà consentito a condizioni che siano comunque e sempre rispettati rigorosamente i vincoli di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che siano **indossate le protezioni individuali quali mascherine e guanti** e siano in ogni caso vietati assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento del virus COVID-19.

Limitatamente ai cimiteri comunali rimane consentita comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, ammettendo la presenza contestuale per l'estremo saluto di un numero **massimo di quindici persone** e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica

AVVERTE

Che la mancata ottemperanza all'ordinanza comporterà la denuncia all'autorità giudiziaria i provvedimenti di cui all'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Sant'Omero.
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i responsabili di Servizio.
3. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura.

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;

- al Sig. Questore di Teramo;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Nereto;
- Al Sig. Comandante del Comando Carabinieri Forestali;
- Al Comando della Polizia Locale di Sant'Omero;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Ancarano ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sant'Omero, 02/05/2020



Il Sindaco
Avv. Andrea Luzzi

